

O.C.D.P.C. n.700 del 8 settembre 2020 (Art.2, comma 3)

LINEE GUIDA PER I SOGGETTI ATTUATORI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO – CONTRIBUTO PER L'IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti linee guida disciplinano i criteri e le modalità cui i Soggetti Attuatori, nominati con Decreti del Commissario Delegato, dovranno attenersi per l'istruttoria e la successiva erogazione dei contributi relativi alle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici di cui alla OCDPC 700 del 08.09.2020, che hanno interessato il territorio della regione Lazio nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019, di cui alla OCDPC 700 del 08.09.2020.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Delibera del 20 maggio 2021 (G.U. n. 132 del 4 giugno 2021), ha stanziato, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018, le risorse per dare copertura alle prime misure economiche di immediato sostegno ai privati e alle attività produttive della Regione Lazio, per un importo totale pari ad Euro 1.846.001,78. Tale assegnazione è avvenuta senza una ripartizione interna di risorse tra le due categorie di beneficiari (privati ed imprese) ed è pari al 60% del fabbisogno rappresentato dal Commissario Delegato. Il presente documento disciplina le modalità con cui sarà individuata la quota parte da concedere ai privati.
3. I Soggetti Attuatori potranno avvalersi, quali Soggetti Istruttori, del supporto dei Comuni, presso i quali sono le sedi delle attività economiche, nonché delle strutture e degli uffici regionali e di società *in house* della Regione, sia per l'espletamento delle attività istruttorie, attuative ed esecutive, sia per le verifiche in loco previste dalle presenti linee guida, individuandoli quali Soggetti Istruttori. Ai Soggetti Istruttori si applicano le medesime disposizioni delle presenti linee guida per le attività di loro competenza. I soggetti Attuatori provvedono, con proprio provvedimento, ad individuare i Soggetti Istruttori e a disciplinarne le modalità operative in conformità alle presenti linee guida.
4. Le presenti Linee Guida si applicano alle istanze relative alle richieste di contributo di cui all'art. 25, comma 2, lett. C, presentate dalle attività produttive e dalle aziende agricole utilizzando il Modello C1 approvato con Decreto B00020 del 26.01.2021, trasmesso a tutti i Comuni del Lazio con nota prot. n. 140 del 28.01.2021 e comunicate dai Comuni al Commissario Delegato, nei limiti degli importi provvisori riconosciuti.
5. È ammissibile una domanda per ogni sede dell'attività economica e produttiva.
6. Sono in capo ai Soggetti Attuatori le prerogative, competenze ed obblighi previsti nella OCDPC n.700/2020 e successive Ordinanze, con particolare riferimento alle deroghe ivi indicate volte a garantire la massima celerità nella conclusione dei procedimenti finalizzati alla erogazione dei contributi in oggetto.
7. I Soggetti Attuatori devono svolgere le attività loro assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 3 e 4, dell'O.C.D.P.C. n. 700/2020 e

successive ordinanze di integrazione e modifica.

2.PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

1. Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020, nonché la finalità della immediata ripresa dell'attività economica o produttiva compromessa a seguito degli eventi calamitosi del periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019.
2. Costituiscono presupposti per la concessione del contributo in merito alle predette istanze:
 - a) Aver presentato l'istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al tessuto economico e produttivo ex art. 2, comma 3, dell' OCDPC n.700/2020 (limite massimo riconoscibile € 20.000,00) rispondendo all'avviso emesso dall'Amministrazione comunale in attuazione del Decreto Commissariale n. B00020 del 26.01.2021;
 - b) L'avvenuta comunicazione delle istanze pervenute da parte dell'Amministrazione comunale al Commissario Delegato per la predisposizione del Piano dei Fabbisogni, come previsto dalle indicazioni operative approvate con Decreto Commissariale n. B00020 del 26.01.2021 e trasmesse ai Soggetti Attuatori con nota prot. n. 140 del 28.01.2021;
 - c) la conferma, da parte dei richiedenti, della domanda già presentata in sede di fabbisogno, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.
3. Per l'accesso ai contributi i Soggetti Attuatori devono acquisire la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti dichiarati dagli istanti, che devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda:
 - a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente;
 - b) essere in possesso di partita IVA;
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;
 - d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
 - e) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e Casse professionali;
 - f) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
 - g) dichiarazione che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. In caso di riconoscimento di indennizzi assicurativi o contributi, si rimanda al

paragrafo 3.

La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c), d), f) e g), può essere attestata anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio.

4. Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su impianti produttivi danneggiati e su edifici per attività economiche e produttive e sulle parti comuni degli stessi, finalizzati al ripristino:
 - a) degli elementi strutturali;
 - b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
 - c) dei serramenti interni ed esterni;
 - d) degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari), di riscaldamento, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
 - e) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale (compresi gli elettrodomestici);
 - f) di ascensori e montascale;
 - g) di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.
 - h) sono ammissibili a contributo anche gli impianti di irrigazione danneggiati, con esclusione della lavorazione dei terreni, i prodotti agricoli distrutti ed i beni mobili registrati strettamente funzionali all'esercizio dell'attività produttiva o di impresa, quale ad esempio l'autovettura intestata all'impresa oppure la barca adibita all'esercizio dell'attività ittica
 - i) dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva
 - j) dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva
 - k) dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti.
5. Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per l'esercizio di attività economiche, produttive, agricole o zootecniche condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalla vigente normativa di settore.
6. Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute per le seguenti finalità:
 - a) danni alle pertinenze che non siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;
 - b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato che non siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;
 - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abitativi;
 - d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

- f) danni ai beni mobili registrati, se non funzionali all'esercizio dell'attività produttiva o di impresa;
 - g) prodotti della produzione primaria, non ancora oggetto di raccolta, che non possono essere considerati quali scorte, trattandosi di perdita di produzione e come tale non ammissibile a contributo.
7. Nel caso in cui il contributo non sia sufficiente a garantire l'immediata ripresa delle attività, lo stesso può essere riconosciuto, nel limite del massimale previsto dall'ordinanza, per:
 - gli oneri sostenuti per il noleggio di strutture prefabbricate o per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva;
 - gli oneri sostenuti per il ripristino di impianti produttivi, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati;
 8. Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata. È possibile il finanziamento delle prestazioni di tecnici per adeguamenti obbligatori per legge. La voce di costo relativa alla manodopera propria utilizzata negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.
 9. Le spese ammissibili a finanziamento sono al netto dell'IVA, salvo che quest'ultima non sia in alcun modo recuperabile da parte dell'impresa.
 10. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'OCDPC 700/2020, il contributo è concesso nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila).
 11. Per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al precedente punto 12;
 12. Con eccezione delle attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, ai fini della concessione dei contributi si dovrà tenere conto di quanto stabilito dal regolamento UE n°1407/2013 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». A tal fine, il Soggetto Attuatore acquisirà le prescritte autocertificazioni.
 13. Per le attività economiche e produttive operanti nel settore agricolo e della pesca, si dovrà tenere conto di quanto stabilito dai regolamenti UE n°1408/2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e dal regolamento UE n°717/2014 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine, il Soggetto Attuatore acquisirà le prescritte autocertificazioni.
 14. I Soggetti Attuatori provvederanno agli adempimenti necessari al rispetto della disciplina di cui ai precedenti punti 14 e 15, nonché alle necessarie comunicazioni agli imprenditori ammessi all'istruttoria.

3. CONFERMA DELLA DOMANDA PRESENTATA IN SEDE DI FABBISOGNO

1. I Soggetti Attuatori notificano alle attività economiche e produttive ed alle aziende agricole presenti nell'elenco degli ammessi al contributo, la relativa ammissione, richiedendo di confermare l'istanza, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta notifica, con la modulistica allegata alle presenti linee guida e secondo le modalità indicate da ciascun Soggetto Attuatore (indirizzo pec a cui inviare la richiesta, uffici competenti, ecc.).
2. L'istanza di accesso al contributo presentata in sede di fabbisogno, utilizzando i modelli forniti dal Commissario Delegato con Decreto n. B00020 del 26.01.2021, deve essere confermata, tramite il modello B1. La domanda di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell'attività economica e produttiva che ha subito i danni conseguenti agli eventi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020.
3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la domanda sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), condizione di ammissibilità della domanda è la produzione da parte del richiedente della dichiarazione del proprietario dell'immobile di rinuncia al contributo (modello B2). Qualora la domanda sia stata presentata in assenza di tale rinuncia, il Soggetto Attuatore provvede alla acquisizione della stessa.

4. INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DA ALTRO ENTE PUBBLICO

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrisondersi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della OCDPC 700/2020, può essere riconosciuto il contributo per la parte non rientrante nel predetto indennizzo, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, come precedentemente indicato.

In tal caso, il Soggetto Attuatore dovrà acquisire dai richiedenti il contributo in oggetto copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

Nel caso il richiedente sia persona diversa dal proprietario, il Soggetto Attuatore provvederà ad acquisire una dichiarazione in cui il proprietario attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o contributi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eventi meteo del periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019.

Tale indennizzo concorre a determinare l'importo ammissibile a finanziamento.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

5. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

1. L'istruttoria è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della domanda, la presenza dei requisiti previsti dal bando, la completezza e la regolarità della documentazione presentata ed a determinare i danni effettivamente riconoscibili a contributo nei limiti massimi concedibili.

Verranno esaminate esclusivamente le domande di conferma pervenute entro il termine di

30 giorni dall'avvenuta notifica, da parte del Soggetto Attuatore, dell'ammissione al contributo. La domanda di conferma del contributo trasmessa fuori termine è irricevibile.

2. Il Soggetto Attuatore completa la fase istruttoria del procedimento **entro 60 giorni** dalla data di notifica del Decreto del Commissario Delegato che lo nomina o comunque dalla notifica del Decreto del Commissario Delegato con cui vengono approvate le presenti Linee Guida, verificando che il richiedente abbia prodotto le dichiarazioni secondo le modalità previste dai modelli allegati.
3. Fermo restando il rispetto del **termine di 60 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà formale comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 3 dell'OCDPC n. 700/2020.
4. Fermo restando il rispetto del **termine di 60 giorni** di cui al precedente punto 2, il Soggetto Attuatore prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 3 dell'OCDPC n. 700/2020.
5. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati.
6. Il Soggetto Attuatore, decorso il termine del precedente punto 2, approva con proprio provvedimento l'elenco degli ammessi e degli esclusi al contributo in oggetto, dandone comunicazione **entro 5 giorni** al Commissario Delegato.

6. PROCEDURE DI VERIFICA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Preliminarmente alla liquidazione del contributo riconosciuto, i Soggetti Attuatori effettueranno le opportune verifiche, documentali ed in loco, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari ed al rispetto degli obblighi previsti dall'avviso.
2. Il Soggetto Attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili ai presenti contributi, tramite estrazione a sorteggio, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, nonché accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata. Qualora il numero degli ammessi al contributo sia inferiore a 20, i Soggetti Attuatori dovranno procedere comunque ad almeno due controlli a campione, con le modalità sopra riportate. I documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile del procedimento o suo delegato) dovranno essere trasmessi al Commissario delegato.
3. In fase di verifica, qualora sussistano fondati dubbi o venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Nei casi in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci o non veritiere, il Soggetto Attuatore porrà in essere gli adempimenti conseguenti.

4. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di mancato rispetto degli obblighi previsti in capo ai beneficiari, il Soggetto Attuatore provvede a comunicare agli interessati la decadenza dal contributo, con Pec oppure raccomandata a./r. all'indirizzo di residenza indicato nell'istanza.
5. Il Soggetto Attuatore comunica al Commissario Delegato l'esito dei suddetti controlli, indicando eventuali economie.

7. PROCEDURE DI CONTROLLO

1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Soggetti Attuatori, relative alle richieste di contributo di cui alle presenti linee guida.
2. Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate dal Commissario Delegato al Soggetto Attuatore al fine di ulteriori verifiche ed approfondimenti, per la successiva loro rettifica e/o rimozione da parte del Soggetto Attuatore con apposito provvedimento.

8. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Soggetto Attuatore procederà alla erogazione del contributo riconosciuto soltanto a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione in originale giustificativa della spesa sostenuta (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti, altra documentazione fiscalmente valida) **recante data successiva all'evento calamitoso**, debitamente quietanzate (dicitura PAGATO con timbro e firma della ditta) e tracciate secondo la normativa vigente, nonché eventuale documentazione amministrativa-tecnico-contabile, quali autorizzazioni, permessi, smaltimento materiali di risulta, smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE, ecc.

In caso di fattura elettronica, le modalità di rendicontazione delle spese saranno le seguenti:

- le fatture emesse in data anteriore alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, qualora il pagamento sia stato effettuato con modalità non tracciabili e nei limiti degli importi ammessi dalla normativa vigente, dovranno essere prodotte con dicitura "PAGATO" e con timbro e firma in originale della ditta. Qualora, invece, i pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, etc), dovranno essere prodotte le ricevute degli stessi. Il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti che, per le fatture prodotte, non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici. Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito, ai sensi della normativa vigente.
 - le fatture emesse in data successiva alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo in oggetto, dovranno riportare nel campo dedicato alla causale o alla descrizione della operazione oggetto della fattura la seguente dicitura "OCDFC 700/2020 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 2 comma 3";
4. La documentazione probatoria del pagamento delle spese effettuate da parte degli ammessi al contributo è la seguente:
 - In caso di bonifico: nella disposizione di bonifico devono essere ben visibili i dati dell'intestatario del conto corrente; nella causale devono essere riportati in modo chiaro

gli estremi (numero, data di emissione, oggetto) della fattura che viene pagata;

- In caso di bonifico home banking: dovrà essere prodotta una stampa dell'operazione da cui risultino la data e il numero della transazione eseguita, oltre a quanto richiesto sopra per il bonifico;
- In caso di R.I.BA.: dovrà essere prodotta la ricevuta bancaria in cui siano visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata;
- In caso di R.I.D.: dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario da cui risultino visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con indicati gli estremi della fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).

5. Nel provvedimento di approvazione della rendicontazione e liquidazione del contributo, i Soggetti Attuatori dovranno dare atto di aver acquisito tutta la documentazione richiesta a corredo della domanda, con particolare riferimento al possesso dei seguenti requisiti dichiarati nella domanda di contributo:

- a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente;
- b) essere in possesso di partita IVA;
- c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;
- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- e) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e Casse professionali;
- f) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
- g) Dichiarazione che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. In caso di riconoscimento di indennizzi assicurativi, contributi o agevolazioni fiscali, si rimanda al paragrafo 3.

Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere c), d), f) e g), per i quali è prevista la dichiarazione sostitutiva da parte degli istanti, il Soggetto Attuatore dovrà dare atto di tale modalità di acquisizione nel provvedimento di approvazione della rendicontazione e liquidazione del contributo, indicando anche eventuali verifiche effettuate del possesso di tali requisiti.

6. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa devono essere intestati alla impresa richiedente.

7. Qualora in sede di presentazione della domanda siano stati presentati solo preventivi di spesa, i beneficiari dovranno ultimare gli interventi oggetto del finanziamento **entro il termine di sei mesi** a decorrere dalla notifica della concessione del contributo.

8. **Entro e non oltre 30 giorni** dal termine di ultimazione degli interventi ammessi a contributo riportato nel precedente punto, i beneficiari dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il termine di 30 giorni decorre dalla notifica della concessione dello stesso.
9. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.
10. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi l'importo concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere finanziati con il contributo percepito.
11. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
12. Il contributo concesso, alla luce dei fondi assegnati al Commissario Delegato pari al 60% del fabbisogno comunicato, sarà pari al 60% delle spese sostenute e dimostrate, nel limite del contributo riconosciuto. La restante quota di contributo, sino al limite massimo complessivo riconoscibile comunicato in sede di fabbisogno, e comunque non superiore ad € 20.000,00 sarà erogata, al termine della procedura, sulla base delle eventuali economie accertate.
13. Per l'erogazione degli importi dovuti a ristoro degli interventi, i Soggetti Attuatori dovranno predisporre tutti gli atti necessari per la rendicontazione, e approvare, con specifico provvedimento, il rendiconto relativo a ciascun intervento concluso per il quale si richiede l'erogazione.
14. Il Provvedimento del Soggetto Attuatore, di approvazione dei rendiconti, dovrà dare atto dell'accogliibilità dell'istanza ed in particolare della completezza e della regolarità della documentazione, del possesso dei requisiti del richiedente, del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso in oggetto e della congruità della spesa sostenuta.
15. Tutta la documentazione amministrativa-tecnico-contabile a corredo dei rendiconti deve essere acquisita dal Soggetto Attuatore in originale. Tutti i giustificativi di spesa devono riportare la seguente dicitura, attestante l'imputabilità della spesa: "*OCDPC 700/2020 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 2 comma 3*", con timbro e visto del Soggetto Attuatore.
16. Il Commissario Delegato provvederà a fornire ai Soggetti Attuatori la modulistica da utilizzare per le finalità di cui sopra.
17. Il Soggetto Attuatore provvederà a trasmettere al Commissario Delegato il provvedimento di approvazione della rendicontazione assunto unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di contributo, comprensiva anche dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-amministrativa, al seguente indirizzo PEC emergenzanovembre2019@regione.lazio.legalmail.it accompagnata da attestazione di conformità della documentazione agli originali conservati presso la propria Amministrazione, sottoscritta con firma digitale dal medesimo Soggetto Attuatore. In alternativa, la documentazione può essere presentata in originale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo:

Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile
Ufficio del Commissario Delegato OCDPC n. 700/2020
Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma.

A seguito della acquisizione della suddetta documentazione, il Commissario Delegato

provvederà alla liquidazione dell'importo riconosciuto ai beneficiari.

18. Gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6244 e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018.

9. RIMODULAZIONE DEL PIANO

1. A conclusione delle attività di rendicontazione dei Soggetti Attuatori e a seguito della verifica della presenza di eventuali economie in merito ai fondi loro assegnati, le somme eventualmente risultanti rimarranno a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale dedicata.
2. Il Soggetto Attuatore non potrà sostituire o rimodulare a favore di altri soggetti gli interventi individuati e finanziati nel *Piano*, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario Delegato.

10. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I Soggetti Attuatori, qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative alla concessione del contributo, procederanno alla revoca del contributo riconosciuto.
2. I Soggetti Attuatori procederanno alla revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione, anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli obblighi assunti con la domanda di conferma del contributo.
3. Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti linee guida, è motivo di decadenza dal contributo l'accertamento in capo ai richiedenti di false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo. La decadenza comporta la revoca del contributo e la sua immediata restituzione.
4. La cessione dell'attività di impresa ovvero l'alienazione dell'unità immobiliare, intervenuta anteriormente all'adozione del decreto di concessione determina la decadenza dal diritto al contributo se l'impresa deve ancora sostenere gli interventi di ripristino. Il richiedente potrà godere del contributo nei limiti della quota parte di spesa sostenuta prima dell'alienazione dell'unità immobiliare solo nel caso in cui, alla data dell'adozione del provvedimento di concessione, l'impresa sia ancora attiva e abbia presentato rendicontazione completa della spesa ammissibile.
5. L'alienazione dell'unità immobiliare, intervenuta successivamente all'adozione del decreto di concessione e prima della liquidazione del contributo determina la decadenza dal diritto al contributo medesimo in capo all'impresa beneficiaria se a tale data l'impresa non abbia provveduto alla presentazione della rendicontazione della spesa secondo le modalità di cui all'articolo 7.
6. Nei casi di revoca dal contributo, i Soggetti Attuatori dovranno attivare le necessarie procedure per il recupero delle somme concesse nei confronti dei beneficiari, provvedendo alla immediata comunicazione al Commissario Delegato dei provvedimenti assunti.

11. TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del Trattamento è il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 700/2020, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. – 00145 Roma.
2. Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Commissario Delegato, i Soggetti Attuatori sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

12. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. I Soggetti Attuatori provvederanno a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti web istituzionali, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC.
2. Il Commissario Delegato provvederà ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Lazio e nella pagina dedicata <https://protezionecivile.regione.lazio.it/calamita-emergenze/stati-di-emergenza/emergenza-maltempo-30-ottobre-30-novembre-2019> gli atti relativi alla procedura in oggetto.

13. RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui all'OCDPC 700/2020 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 241/90.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti linee guida saranno approvate con Decreto del Commissario Delegato.